



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 01468

Veicoli - Targa di riconoscimento - Autoveicolo con targa originale ma parzialmente coperta in modo da evitare l'identificazione - Circolazione - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. - Esclusione.

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. (Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468) - [RIV-1105P392] Artt. 100 cs, 477, 482 cp

oooooooo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso, interposto dalla difesa di P. S. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, si duole della condanna inflitta dal Tribunale del capoluogo toscano (riformando l'originaria qualificazione ai sensi degli artt. 482 e 477 c.p., anziché art. 490 c.p.), per avere ritenuto di rilievo penale l'apposizione di un elastico nero sulla parte inferiore della targa del motoveicolo a mezzo del quale il ricorrente aveva superato i limiti di velocità imposti in centro urbano.

Il ricorrente eccepisce:

- l'erronea applicazione della legge penale, rammentando il precedente in *terminis* di questa Sezione (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2003, Razzano, CED Cass. 224072) che ha escluso rilevanza penale alla condotta, che, al contrario integra la violazione amministrativa prevista dall'art. 100 C.d.S., comma 11 (vigente all'epoca), rappresentando un modo per non rendere facilmente ispezionarle la targa;
- l'assenza di elementi sufficienti per ritenere identificato il ricorrente nell'autore della condotta censurata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Se è inammissibile, perché attiene a profilo di fatto, il secondo motivo che intende censurare il percorso argomentativo tramite cui i giudici del merito hanno ritenuto che il guidatore del motociclo si identificasse nell'odierno ricorrente, al riguardo la motivazione è del tutto adeguata e non lascia trasparire lacune o travisamenti del dato istruttorio, è - invece - fondato il primo mezzo di impugnazione.

Il Collegio ritiene di attenersi al precedente di questa sezione: la condotta di colui che circola con targa originale, ma coperta parzialmente, così da non poter essere identificato, non integra né il reato previsto dal D.L.vo n. 285 del 1990, art. 100 comma 12, né quello previsto dall'art. 100,

- 2 -

comma 14 né - infine - la fattispecie contestata. L'azione censurata, invero, non è in grado di realizzare la fattispecie incriminatrice poiché gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. (*Omissis*) [RIV-1105P392] **Artt. 100 cs, 477, 482 cp**